



LEGISLATURA N. X

OGGETTO: **Modifica della deliberazione n. 1644 del 13 aprile 2015 concernete i criteri per la concessione di patrocini, compartecipazioni e servizi da parte dell'Assemblea legislativa delle Marche ad iniziative e manifestazioni di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico**


Il 19 aprile 2018 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Antonio Mastrovincenzo	- Presidente	X	
Renato Claudio Minardi	- Vicepresidente	X	
Piero Celani	- Vicepresidente	X	
Mirco Carloni	- Consigliere segretario	X	
Boris Rapa	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Antonio Mastrovincenzo** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Massimo Misiti**.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL





DELIBERA N.	658
SEDUTA N.	127
DATA	19 APR. 2018

pag.	
	2

OGGETTO:

Modifica della deliberazione n. 1644 del 13 aprile 2015 concernente i criteri per la concessione di patrocinii, compartecipazioni e servizi da parte dell'Assemblea legislativa delle Marche ad iniziative e manifestazioni di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di deliberare in merito;

VISTA la legge regionale 30 giugno 2003, n. 14;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria;

VISTO il parere favorevole del Segretario generale di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 14/2003 in ordine alla legittimità e regolarità tecnica della presente deliberazione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di modificare, l'allegato 1 della deliberazione n. 1644 del 13 aprile 2015, concernente i criteri per la concessione di patrocinii, compartecipazioni e servizi da parte dell'Assemblea legislativa delle Marche ad iniziative e manifestazioni di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, secondo quanto previsto nell'allegato A alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante della stessa;

- di stabilire che tali disposizione si applicano dal 1° luglio 2018;

- di incaricare il Segretario generale di predisporre i nuovi modelli delle domande di patrocinio, di compartecipazione e di liquidazione delle relative spese.

Il Presidente del Consiglio/Assemblea legislativa
(Antonio M. [redacted])

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
(Massimo Misiti)



DELIBERA N.	658
SEDUTA N.	127
DATA	19 APR. 2018

pag.	3
------	---

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 7, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2011, n. 10 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) ha stabilito che il Consiglio - Assemblea legislativa concorre alla promozione delle iniziative più qualificanti nei diversi settori di competenza della Regione e alla valorizzazione delle tradizioni, della storia e della cultura del territorio regionale, anche attraverso la concessione, da parte dell'Ufficio di presidenza, di patrocini gratuiti, di servizi e, in limitata misura, di compartecipazioni economiche per eventi promossi da associazioni senza scopo di lucro e da altri soggetti pubblici e privati.

L'articolo 7, comma 2, della stessa legge regionale ha demandato all'Ufficio di presidenza il compito di definire, con apposita deliberazione, le modalità per la richiesta ed i criteri per la concessione dei patrocini, dei servizi e delle compartecipazioni economiche, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

In attuazione di tale disposizione, l'Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 1644 del 13 aprile 2015, ha definito i medesimi criteri.

L'Ufficio di presidenza, inoltre, con determinazione n. 740 del 12 aprile 2018, ha stabilito di modificare l'allegato 1 di tale deliberazione, come specificato nell'allegato A che fa parte integrante del presente atto.

L'Ufficio di presidenza ha poi stabilito che i nuovi criteri entreranno in vigore dal 1° luglio 2018 e di demandare alla struttura competente la redazione della proposta di deliberazione.

La Responsabilità
(Antonio)

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione riportata nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il Segretario generale
(Massimo Misiti)

La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine, di cui 2 pagine di allegati.

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
(Massimo Misiti)



DELIBERA N.	658
SEDUTA N.	127
DATA	19 APR. 2018

pag.

ALLEGATO A

All'allegato 1 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 1644 del 13 aprile 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

All'art.2, comma 1, la lettera e) è soppressa.

All'art.3, comma 2, le parole "o, nel caso previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art.2, dal soggetto richiedente" sono soppresse.

All'art.4, comma 1, la parola "realizzazione" è sostituita dalla parola "presentazione".

All'art. 4 dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Non sono ammesse le iniziative che costituiscono attività o eventi interni della vita di enti e associazioni.

2 ter. Non sono ammesse richieste per corsi di formazione o aggiornamento, iniziative attributive di crediti formativi e iniziative promozionali di carattere commerciale o tese a promuovere contatti o occasioni di lavoro".

All'art.4, comma 3, le parole "depurate degli altri contributi pubblici già concessi all'atto della domanda," sono soppresse.

All'art.4, comma 3, sono inserite le parole "al netto della previsione di entrata da soggetti pubblici e privati".

All'art.5, comma 1, le parole " e, nel caso previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art.2,dal soggetto richiedente" sono soppresse.

All'art.5 comma 3, lettera c), le parole "o agevolazioni da parte di soggetti pubblici e privati, precisandone la natura e l'entità" sono sostituite dalle parole "sia da soggetti pubblici che privati, comprese eventuali entrate derivanti dalla vendita di biglietti d'ingresso, iscrizioni o vendita di prodotti".

All'art.5 comma 3, dopo la lettera d) sono inseriti le seguenti:

" d) bis. La dichiarazione che attesti di sollevare il Consiglio Regionale - assemblea legislativa delle Marche da ogni pretesa o responsabilità verso terzi per fatti connessi all'iniziativa; "

d) ter. Nel caso di iniziative finalizzate alla presentazione di pubblicazioni alla domanda deve essere allegata una copia del testo in formato cartaceo o digitale."

All'art.7 comma 1, lettera d), le parole " loro corrispondenza agli obiettivi programmatici definiti annualmente dal Consiglio regionale" sono soppresse.

Il comma 2 dell'art.7 è sostituito dal seguente:

"2. Non sono ammesse a compartecipazione:

- le spese di gestione dell'associazione o ente promotore, quali spese generali, telefoniche, di personale e per uso di attrezzature d'ufficio;
- spese per l'acquisto di beni e servizi durevoli;
- spese non riferibili all'iniziativa beneficiaria della compartecipazione;
- spese per pasti, ad esclusione di quelle per ospitalità, in occasione dello svolgimento delle iniziative di cui al comma 1) dell'art.4;
- rimborso spese di carburante;



DELIBERA N.	658
SEDUTA N.	127
DATA	19 APR. 2018

- f) i compensi o rimborsi, anche parziali sotto qualunque titolo per prestazioni da parte di propri soci o dipendenti; spese sia per la stampa di libri, opuscoli, altre pubblicazioni che per altri materiali multimediali destinati alla vendita;
- g) spese per beneficenza."

Il comma 1, dell'art.8 è sostituito dal seguente:

"La liquidazione delle spese derivanti dalle partecipazioni è disposta sulla base di una apposita richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attestante l'effettivo svolgimento dell'iniziativa, l'indicazione dei contributi pubblici e privati concessi per la stessa, comprese eventuali entrate per la vendita di biglietti d'ingresso, iscrizioni o vendita di prodotti. e il rendiconto delle spese sostenute. Alla richiesta di liquidazione sono allegate le copie quietanziate dei giustificativi delle spese complessivamente sostenute, conformi alla normativa vigente in materia contabile e fiscale.

All'art.8 dopo il comma 1. è inserito il seguente:

"1. bis Nel caso di iniziative finalizzate alla presentazione di pubblicazioni , alla domanda dovranno essere allegate due copie della pubblicazione".

All'art.8 comma 3. le parole " dei contributi pubblici concessi" sono sostituite dalle parole " delle entrate".